

R.G. n.32059 /2016 (+ R.G. n.75999/2016)



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE**

nella persona del Giudice designato Dott.ssa Clara Cormio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 32059 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 (alla quale è stata riunita quella R.G. n. 75999/16) vertente

TRA

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che, unitamente all' [REDACTED] lo rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione.

ATTORE

e

[REDACTED]

in persona del Presidente [REDACTED] elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] presso lo studio dell' [REDACTED] che la rappresenta e difende, giusta delega in calce della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA/CHIAMATA IN CAUSA

e

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in Roma via V. Veneto n.108 presso lo studio dell'Avv. Roberto Malizia che, unitamente all'Avv. Lucia Casadio, lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione.

CHIAMATO IN CAUSA/CONVENUTO

OGGETTO: prestazioni d'opera professionali

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.3.2020 da intendersi integralmente trascritto.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 27.04.2016 l' [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] (di seguito, per brevità, la [REDACTED]) chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 603.985,15 oltre interessi, a titolo di compensi per l'attività professionale prestata nei due ricorsi per regolamento di giurisdizione proposti innanzi alla SS.UU. della Cassazione nn.8340/13 e 8359/13.

Ha dedotto, in particolare, che, dopo aver collaborato con [REDACTED] all'esame dei ricorsi proposti innanzi al TAR n.5290/12 e 5416/2012 e alla redazione degli appelli avverso le ordinanze cautelari del Tar nn.2668 e 2669, aveva ricevuto dalla [REDACTED] mandato professionale per la proposizione innanzi alla SS.UU. di Cassazione dei ricorsi per regolamento di giurisdizione n.8359/2013 e 8340/13 in relazione ai quali chiede il pagamento dei compensi.

La [REDACTED] si è costituita e, contestata in fatto e in diritto l'avversa domanda, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa [REDACTED] per essere garantito e manlevato in caso di sua eventuale condanna. Ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità della domanda e, nel merito, che non aveva mai conferito mandato di patrocinio all' [REDACTED] bensì solo all' [REDACTED] e che quest'ultimo, per sue esigenze e valutazioni, aveva proposto di associare l'attore nella procura con l'accordo che nel compenso che sarebbe stato a lui versato dovevano ritenersi comprese anche le spettanze dell' [REDACTED]

Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque "respingere ogni domanda da chiunque rivolta nei confronti della [redazione] con qualsiasi statuizione in rito o nel merito. In via subordinata, vorrà dichiarare [redazione] tenuto a garantire e manlevare la [redazione] da qualsiasi esborso fosse dichiarata tenuta a sostenere in favore dell'attore e, comunque vorrà condannare [redazione] a rimborsare alla [redazione] tutti i compensi eventualmente spettanti all'attore. Con vittoria delle spese del giudizio, comprese le spese generali".

[redazione], chiamato in causa dalla [redazione], si è costituito e, contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito da parte attrice, ha concluso chiedendo: "Rigettare le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an e nel quantum, per tutti i motivi di cui in narrativa. - In ogni caso rigettare la domanda di manleva/rimborso spiegata dalla [redazione] in quanto inammissibile, stante la fattura n. 20 emessa a saldo dal [redazione] e in favore dell' [redazione] per i compensi pretesi in questa sede, e comunque infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario Sp. Gen. 15%."

Con atto di citazione notificato in data 3.11.2016 e iscritto al R.G. n. 75999/2016 l' [redazione] ha convenuto in giudizio l' [redazione] chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 538.148,17 oltre interessi, a titolo di compensi per l'attività professionale prestata su incarico dell' [redazione] e in favore della [redazione] nei due ricorsi proposti dinanzi al TAR Lazio R.G. n.5290/2012 e 5416/2012 nonché negli appelli cautelari proposti dalla [redazione] al Consiglio di Stato avverso le ordinanze del TAR n.2668/12 e n. 2669/12.

Ha dedotto che aveva ricevuto l'incarico di associarsi alla difesa della [redazione] dall' [redazione] e che per l'assistenza prestata in relazione ai

giudizi di appello proposti dalla [REDACTED] innanzi al Consiglio di Stato aveva ricevuto da quest'ultimo acconti pari a € 75.000.

[REDACTED] si è costituito e, contesta in fatto e in diritto l'avversa domanda, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la [REDACTED] per essere garantito e manlevato in caso di sua eventuale condanna nonché la riunione del giudizio a quello R.G. n. 32059/2016. Nel merito, ha concluso chiedendo: *"in via principale, Rigettare le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an e nel quantum, per tutti i motivi di cui in narrativa. - nel merito, in via subordinata Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze di parte attrice, dichiarare la [REDACTED] in persona del Presidente [REDACTED] tenuta a garantire e manlevare [REDACTED] per la corresponsione di qualsiasi somma fosse condannato a versare in favore del [REDACTED], e, comunque, condannare la [REDACTED] in persona del [REDACTED] a rimborsare all' [REDACTED] tutti i compensi denegatamente ritenuti dovuti all'attore. - nel merito, in via riconvenzionale Condannare il [REDACTED] a risarcire all' [REDACTED] tutti i danni patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle ingiustificate richieste di parte attrice, per la complessiva somma pari ad Euro 600.000,00, ovvero quella diversa che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario Sp. Gen. 15%."*

La [REDACTED] chiamata in causa dal predetto convenuto, si è costituita in giudizio e ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della sua chiamata in garanzia in un giudizio avente ad oggetto la liquidazione di compensi di avvocato nei confronti del proprio cliente da trattarsi mediante la procedura prevista dall'art. 14 D.Lgs. n.150/2011 nonché, nel merito, ha contestato ogni domanda da chiunque svolta nei suoi confronti chiedendone il rigetto con vittoria di spese del giudizio.

All'udienza del 19.06.2017 è stato riunito al giudizio R.G. n.32059/16 quello R.G. n.75999/2016 e sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.

All'udienza del 3.07.2018 i procuratori di parte attrice e convenuta hanno dato atto che era intervenuta una transazione stragiudiziale in relazione alle domande proposte dall' [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] nel giudizio R.G. n.32059/2016 e, dato atto che nel predetto giudizio non erano state formulate domande riconvenzionali nei confronti di [REDACTED] hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio mentre il procuratore del terzo chiamato si è riservato di interpellare il suo assistito in merito alle richieste di controparte:

La causa è stata istruita con la produzione di documenti e l'interrogatorio formale dell' [REDACTED]

All'udienza di precisazione delle conclusioni l' [REDACTED] riportandosi al foglio depositato telematicamente, ha così precisato le sue conclusioni: *"Nel merito, in via principale - Rigettare le domande tutte di parte attrice per le pretese competenze professionali, richieste all' [REDACTED] nel procedimento R.G. 75999/2016 per Euro 538.148,17, relative ai giudizi amministrativi di interesse della [REDACTED] (ricorsi dinanzi al TAR Lazio n. 5290/2012 e 5416/2012, rispettivamente proposti dall'On. [REDACTED] e altri il primo, e dalla sig.ra [REDACTED] il secondo, e appelli cautelari proposti dinanzi al Consiglio di Stato dalla [REDACTED] avverso le ordinanze n. 2668 e 2669 del 2012 rese dal TAR Lazio nei n. 2 ricorsi di cui sopra), in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto, sia nell'an e nel quantum, per tutti i motivi di cui in atti;*

- dichiarare cessata in favore dell' [REDACTED] la materia del contendere nel procedimento R.G. 32059/2016, in cui [REDACTED] era stato chiamato a manleva dalla [REDACTED] richiesta dal [REDACTED] per i pretesi compensi di Euro 603.985,15 riferiti ai n. 2 giudizi di regolamento di giurisdizione avanti la Corte di Cassazione, e in ogni

caso, per l'ipotesi di non ritenuta cessata la materia del contendere, rigettare le domande di parte attrice in questa sede in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, nonché la domanda di manleva promossa dalla [REDACTED] in quanto inammissibile, stante la fattura n. 20/2014 emessa a saldo dal [REDACTED] in favore dell' [REDACTED] [REDACTED] per i compensi pretesi in quella sede, e comunque infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atti.

- In ogni caso con condanna al risarcimento danno ex art. 96 c.p.c.

Nel merito, in via riconvenzionale - Condannare il [REDACTED] a risarcire all' [REDACTED] tutti i danni patiti e patienti, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle ingiustificate richieste di parte attrice, per la complessiva somma pari ad Euro 600.000,00, ovvero quella diversa che risulterà di giustizia.

Nel merito, in via subordinata - Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze di parte attrice contro l' [REDACTED] nel procedimento R.G. 75999/2016, dichiarare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire e manlevare [REDACTED] per la corresponsione di qualsiasi somma fosse condannato a versare in favore del [REDACTED] e, comunque, condannare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante, a rimborsare all' [REDACTED] tutti i compensi denegatamente ritenuti dovuti all'attore. Con vittoria di spese, competenze, onorari di entrambi i giudizi riuniti, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario Sp. Gen. 15%."

[REDACTED] riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, ha così concluso: "NEL GIUDIZIO R.G.N. 32059/2016 CONTRO LA [REDACTED] Preso atto - su concorde dichiarazione dei procuratori dell'attore e della [REDACTED] convenuta - che la causa è stata definita bonariamente in sede stragiudiziale, dichiarare cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite tra

tutte le parti” nonché in relazione alle domande proposte nel GIUDIZIO R.G. N.75999/16 ha richiamato le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n.1. c.p.c. e precisamente “liquidare il compenso spettante al [REDACTED] [REDACTED] e per l’attività di collaborazione professionale ed allo stesso svolta in favore del convenuto nei due ricorsi dinanzi al TAR LAZIO n. 5290/2012 e 5416/2012 proposti rispettivamente dai Signori [REDACTED] ed altri e [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] meglio indicati in narrativa, nonché negli appelli cautelari proposti dinanzi al Consiglio di Stato da quest’ultima avverso le ordinanze n. 2668 e n. 2669 del 2012 rese dal TAR Lazio nei ricorsi di cui sopra, nella misura di € 538.148,17, ovvero in quella diversa che sarà ritenuta equa, avuto riguardo alla qualità e quantità dell’opera prestata dall’attore; 2) condannare il convenuto al pagamento di quanto liquidato in favore del concludente in accoglimento della domanda di cui al precedente punto, oltre interessi dalla data di costituzione in mora della debitrice avvenuta il 19/11/2015, ovvero in subordine dalla data della emittenda decisione; 3) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nel presente giudizio siccome infondata in fatto ed in diritto e, stante la temerarietà della stessa, condannare il [REDACTED] al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità. 4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

La [REDACTED] a, invece, formulato a verbale le seguenti conclusioni: *“per quanto attiene alla domanda di cui al giudizio R.G. n. 32059/2016, venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e che venga respinta ogni altra domanda rivolta nei confronti della [REDACTED] con vittoria di spese del giudizio”.*

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 2.03.2020 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., prorogati *ex lege* in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto.

Giudizio R.G. 32059/2016

All'udienza di precisazione delle conclusioni tutte le parti, a seguito della transazione stragiudiziale conclusa tra il [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte nel giudizio R.G. 32059/2016. Nel predetto giudizio [REDACTED] è stato, infatti, chiamato in causa esclusivamente per la manleva della [REDACTED] da ogni ed eventuale esborso cui fosse stata eventualmente condannata in favore dell'[REDACTED] sicché, a seguito dell'intervenuta transazione di tutte le domande proposte dall'attore nel procedimento R.G. 32059/2016 dovrà ritenersi cessata la materia del contendere anche in relazione alla domanda di manleva proposta nei confronti dell'[REDACTED] atteso che la [REDACTED] ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande proposte e l'[REDACTED] si è associato a tale richiesta nelle sue conclusioni.

La statuizione di cessazione della materia del contendere non esonera, tuttavia, il giudice dall'obbligo di provvedere, in mancanza di accordo delle parti, sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporre motivatamente la compensazione, totale o parziale (v. ex multis Cass. Civ. n.14939/2020).

L'[REDACTED] infatti, pur aderendo alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ha insistito nella domanda di condanna della [REDACTED] alla refusione delle spese del giudizio.

In ragione della riunione al giudizio R.G. 32059/2016 di quello R.G. n.75999/2016 si ritiene che la cd. soccombenza virtuale delle parti ai fini della pronuncia sulle spese non possa che essere valutata sulla base dell'esito complessivo delle domande proposte in entrambi i giudizi.

R.G. n. 75999/2016

L'eccezione preliminare di inammissibilità del giudizio in quanto introdotto con atto di citazione piuttosto che con il rito previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n.150/2011 non può trovare accoglimento in ragione del tipo di attività professionale di cui si richiede il pagamento di compensi.

Nel caso in esame [REDACTED] ha chiesto il pagamento di compensi per l'attività professionale prestata in giudizi amministrativi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Ne consegue che non può trovare necessaria applicazione il rito cd. speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 28 della Legge n. 794/1942, tale rito è applicabile esclusivamente alla liquidazione dei compensi per prestazioni professionali rese in giudizi civili.

Nel merito, [REDACTED] ha chiesto la liquidazione di compensi per la consulenza prestata nella fase di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato delle ordinanze del Tar nn. 2668/2012 e 2669/2012 nonché nella fase decisoria dei relativi ricorsi al TAR nn. 5290/12 e 5416/12.

Al riguardo deve premettersi che [REDACTED] non ha contestato l'attività prestata dall'[REDACTED] nella fase di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato delle ordinanze del Tar nn. 2668/2012 e 2669/2012.

Può, pertanto, ritenersi accertato che [REDACTED] pur non risultando dagli atti dei predetti procedimenti innanzi al Consiglio di Stato uno degli avvocati delegati alla difesa della [REDACTED] ha collaborato con il collegio difensivo alla predisposizione degli atti di appello avverso le ordinanze cautelari del Tar n.2668 e 2669/2012, ricevendo dall'[REDACTED] la somma di complessivi € 75.000,00 nel mese di Dicembre 2012 (v. doc. n.4 all. [REDACTED] fatture per ricorso e memoria innanzi al Consiglio di Stato nonché dichiarazione resa dall'[REDACTED] in merito all'imputabilità della predetta somma all'attività prestata).

Dalle stesse allegazioni di parte attrice risulta, inoltre, che dopo aver partecipato alla predisposizione dei predetti atti di appello l'[REDACTED] ricevendo apposita procura dalla [REDACTED] ha proposto, unitamente agli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] due ricorsi per regolamento di giurisdizione innanzi alla SS.UU. della Cassazione in relazione ai quali è stata proposta la domanda di liquidazione dei compensi formulata nel giudizio portante R.g. 32059/2016.

Quanto ai compensi relativi all'attività prestata innanzi alla Corte di Cassazione la materia del contendere è stata dichiarata cessata a seguito di transazione intervenuta in corso di causa tra le parti.

In relazione ai compensi richiesti dall' [REDACTED] in relazione all'attività prestata nei procedimenti di appello avverso le ordinanze cautelari del Tar nn.2668/12 e 2669/201 [REDACTED] non ha, inoltre, contestato né di aver contattato l' [REDACTED] per conferirgli tale incarico né che quest'ultimo avesse effettivamente collaborato con il collegio difensivo alla stesura degli atti di Appello avverso le ordinanze cautelari del Tar Lazio nn.2668 e 2669/12.

Le fatture n.34 e 36 emesse dall' [REDACTED] nel dicembre 2012 e saldate dall' [REDACTED] costituiscono infatti una conferma dell'assunto di parte attrice e della [REDACTED] secondo il quale tutti gli incarichi ricevuti dall' [REDACTED] [REDACTED] sarebbero stati conferiti e retribuiti dall' [REDACTED] con assunzione, da parte di quest'ultimo, di tutti i relativi oneri (v. fatture, doc. n.4 e doc. n.9 lettera [REDACTED] all' [REDACTED]

Le mail intercorse tra l' [REDACTED] e l' [REDACTED] attestano, infatti, che l' [REDACTED] aveva cercato di far ottenere all' [REDACTED] il pagamento, dalla parte della [REDACTED] di ulteriori compensi per l'attività prestata ma non costituiscono un riconoscimento di debito da parte di quest'ultimo nei confronti dell' [REDACTED] né producono alcun effetto giuridico nei confronti della [REDACTED]

L' [REDACTED] sostiene, inoltre, che l'importo richiesto per l'attività di consulenza prestata doveva essere retribuito mediante il pagamento di una somma determinata a titolo amicale e non sulla base di tariffe professionali e che, in ogni caso, l'importo richiesto dall' [REDACTED] in atto di citazione era stato determinato sulla base di criteri errati sia in relazione al valore attribuito alla controversia sia in relazione alle tariffe e agli aumenti applicati.

Orbene, la prima contestazione dedotta da parte convenuta in ordine alla pattuizione di un compenso forfettario o amicale non è risultata supportata da alcun elemento di prova.

Non altrettanto dicasi in relazione alla contestazione della corretta applicazione dei criteri di quantificazione degli importi dovuti.

L'██████████ ha quantificato i suoi compensi sulla base di un valore della controversia par ad € 70.000.000,00, omettendo di considerare che ai fini della determinazione del valore del procedimento di Appello avverso l'ordinanza cautelare del Tar si deve far riferimento al valore del relativo ricorso, indicato dai ricorrenti come di valore indeterminabile.

Quindi, tenuto conto delle tariffe applicabili alla data di definizione dell'Appello avverso le ordinanze cautelari del TAR innanzi al Consiglio di Stato (D.M. 140/2012) e della complessità della controversia che giustifica l'applicazione dei massimi e l'aumento richiesto nella misura dell'80 % per la presenza di più parti, si rideterminano i compensi per i predetti appelli in complessivi € 25.963,20, oneri inclusi, per ciascun appello e precisamente in € 4.000 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva e € 4.750,00 per la fase decisoria, € 9.000,00 per l'aumento dell'80% ex art. 4 comma 2 oltre IVA e CA come per legge.

In relazione ai compensi richiesti per l'assistenza nei procedimenti innanzi al TAR Lazio nn. 5290/2012 e 5416/12 lo stesso ██████████ riconosce che aveva ricevuto l'incarico dall'██████████ nel mese di settembre 2012 per predisporre, unitamente agli ██████████, gli atti di appello innanzi al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari del Tar Lazio (v. pag. 6 atto di citazione) e che l'accoglimento dei ricorsi per regolamento di giurisdizione dal medesimo proposti in relazione a tali giudizi aveva determinato l'estinzione di uno per mancata riassunzione e dell'altro per rinuncia agli atti.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti si ritiene non adeguatamente provata da parte attrice nè nell'*an* nè nel *quantum* la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività di consulenza prestata nei giudizi innanzi al TAR n.5290/2012 e 5416/2012.

I predetti giudizi sono stati infatti introdotti nel 2012 e solo dal mese di settembre 2012 e a seguito dell'emissione delle ordinanze cautelari del Tar nn.2688 e 2669/12 vi è stato un effettivo coinvolgimento dell' [REDACTED] [REDACTED] nella vicenda (v. pagg. 5-6 atto di citazione).

L'attività di studio prestata da quest'ultimo nella fase di appello delle predette ordinanze cautelari innanzi al Consiglio di Stato ricomprende, ad avviso di questo giudicante, anche i compensi richiesti per l'esame degli atti relativi ai ricorsi innanzi al TAR e, pertanto, non è allo stesso dovuta.

Nell'ambito dei predetti giudizi amministrativi l' [REDACTED] ha, inoltre, prestato la sua attività professionale per la predisposizione dei ricorsi per regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione la cui definizione con un esito favorevole per la [REDACTED] ha indotti i ricorrenti a desistere dalla riassunzione o a rinunciare alla azione proposta con i predetti ricorsi al TAR.

Le prestazioni rese nei procedimenti di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato delle ordinanze cautelari emesse nel corso dei giudizi innanzi al TAR così come quelle rese nei procedimenti innanzi alla Cassazione per regolamento di giurisdizione sono state oggetto di separate richieste di liquidazione di compensi da parte dell' [REDACTED] sicchè risulta non giustificata rispetto all'attività di consulenza effettivamente prestata dall' [REDACTED] [REDACTED] nei giudizi amministrativi innanzi al Tar la richiesta di liquidazione di compensi pari a complessivi € 245.262,60 per attività di studio e di decisione dei ricorsi.

Dalla documentazione prodotta in atti risulta, tuttavia, che nel mese di novembre 2014 è stata depositata, in ciascuno dei giudizi innanzi al TAR, una memoria di replica a firma del collegio difensivo costituito dagli [REDACTED] [REDACTED] (v. doc. nn.7, 8 e 9 [REDACTED]) anche se solo il giudizio R.G. n.5416/2012 risultava essere stato riassunto a seguito di ricorso in Cassazione per il regolamento di giurisdizione (v. doc. n.9).

Può, quindi, affermarsi che la memoria alla cui redazione ha partecipato [REDACTED] [REDACTED] (v. doc. n. 32 e segg. all. alla memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c.

██████████ è quella utilmente depositata nel giudizio R.G. n.5416/2012 prima che il ricorrente decidesse di rinunciare al ricorso.

Quindi, tenuto conto di quanto già in precedenza affermato in relazione al valore indeterminato della controversia, della maggiorazione per la presenza di più parti e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 vigente alla data di esecuzione della prestazione professionale si liquidano in € 16.354,70 i compensi dovuti all'██████████ per la predetta attività di consulenza nella fase decisoria del ricorso al TAR n.5416/2012.

Si ritiene, pertanto, che il pagamento della complessiva somma di € 75.000,00 per l'attività di consulenza prestata nei due procedimenti cautelari di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato Appello delle ordinanze cautelari del Tar Lazio nn.2668 e 2669/2012 e per la collaborazione nella predisposizione della memoria di replica utilmente depositata nel procedimento amministrativo innanzi al Tar Lazio n.5416/2012 possa essere considerato congruo e soddisfacente di ogni ulteriore pretesa dell'██████████

Irrilevante risulta, infatti, nel presente giudizio la circostanza di fatto che i componenti effettivi del collegio difensivo possano aver ricevuto dalla Fondazione un compenso superiore a quello predetto in quanto oggetto di un differente rapporto di mandato.

Né, peraltro, risulta adeguatamente provato un eventuale accordo intervenuto tra le parti e il Presidente della ██████████ in merito al riconoscimento, in favore dell'██████████ di una non meglio determinata "success fee" in caso di definizione dei ricorsi amministrativi e dei correlati procedimenti cautelari e di regolamento di giurisdizione con un esito positivo per la Fondazione. Tale circostanza è stata peraltro esclusa dallo stesso ██████████ in sede di interrogatorio formale.

Per tutti i predetti motivi la domanda proposta dall'██████████ nei confronti dell'██████████ non può trovare accoglimento.

La conseguente domanda di manleva proposta dall'██████████ nei confronti della ██████████ nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze

di parte attrice risulta, pertanto, assorbita dalla pronuncia di rigetto della domanda principale.

Da ultimo e in ragione di tutti gli argomenti di fatto e di diritto precedentemente enunciati in relazione alle molteplici domande proposte dalle parti, ritiene questo giudicante che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria rispettivamente proposte dall' [REDACTED] e dall' [REDACTED]

Per analoghe ragioni si ritiene infondata anche la domanda riconvenzionale di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dall' [REDACTED] nei confronti dell' [REDACTED]

In particolare non può non evidenziarsi al riguardo che la convenzione sottoscritta dall' [REDACTED] con la [REDACTED] in data 18.4.2013 ha durata annuale e che in data 18.2.2016 ha comunicato la disdetta dando atto che la stessa non era più attiva da tempo (v. doc. n.11 e 13 [REDACTED]).

Si ritiene, pertanto, non adeguatamente provato il nesso di causalità tra la richiesta di pagamento di compensi da parte dell' [REDACTED] la disdetta dalla convenzione inviata dalla [REDACTED] alcuni mesi prima dell'introduzione del giudizio R.G. n.32059/216 nei confronti di quest'ultima.

Altrettanto dicasi in relazione alle motivazioni della rinuncia al mandato nel procedimento R.G. n.3445/14 innanzi alla Corte d'Appello di Roma (v. doc. n.12 lettera del 5.4.2016 [REDACTED] nella quale non viene indicata alcuna motivazione specifica) o all'asserito deterioramento dei rapporti tra il professionista e la [REDACTED] quale causa di mancati incarichi futuri, in quanto assunti non supportati da alcun elemento di prova.

In ragione della parziale reciproca soccombenza -anche virtuale- delle parti in relazione alle domande proposte in entrambi i giudizi riuniti si ritiene di compensare integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte nel giudizio R.G. n. 32059/2016;
- Rigetta tutte le domande proposte in via principale e riconvenzionale nel giudizio riunito;
- Compensa integralmente le spese del giudizio

Roma 4.11.2020

Il Giudice
Dott.ssa Clara Cormio